

**ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI
MESSINA**

PREMESSO

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito RPD) (artt. 37-39);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- che le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6), che deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5), che *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD), e che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);
- che le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 dal Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, prevedono al punto 2.5 che *«la funzione di RPD può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna all'organismo o all'azienda titolare/responsabile del trattamento»* e che *«si raccomanda di procedere a una chiara ripartizione dei compiti all'interno del team RPD e di prevedere che sia un solo soggetto a fungere da contatto principale e "incaricato"»*.

CONSIDERATO

- che l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione (art. 1 del D.lgs. CPS del 13 settembre 1946, n. 233);
- che la Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito FOFI), anch'essa ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato, svolge, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. CPS 233/1946, compiti di indirizzo e coordinamento e supporto amministrativo agli Ordini territoriali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali;
- che il Consiglio nazionale della FOFI, con deliberazione del 29 novembre 2023, n. 12, ha confermato la propria decisione, già assunta con deliberazione del 19 aprile 2023, n. 6, di

- costituire una società *in house*, a totale partecipazione della Federazione, avente ad oggetto la realizzazione di un “polo strategico” per l’implementazione di attività di sostegno e supporto alla Federazione e agli Ordini, nonché per l’erogazione di servizi, anche informatici, utili all’attività degli Uffici Federali e degli Ordini e al loro costante adeguamento tecnologico, ancorché nella forma giuridica di società per azioni;
- che con atto di costituzione repertorio n. 16423, raccolta n. 11594, registrato a Roma il 2 febbraio 2024 al n. 3400 serie 1/T, è stata costituita la Proservice s.p.a. quale società *in house* interamente partecipata dalla Federazione e sottoposta al «controllo analogo» della stessa;
 - che la costituzione di Proservice s.p.a. ha, in particolare, l’obiettivo di implementare l’attività a sostegno e a supporto della Federazione e degli Ordini Provinciali, internalizzando l’attività di assistenza e il supporto all’attività amministrativa, direttamente o indirettamente, collegate alle attività informatiche, dotandosi delle opportune professionalità e metodologie di gestione, al fine di prevenire, in ottica di economicità e anche di sviluppo tecnologico, alla realizzazione di una rete unitaria (Federazione - Proservice s.p.a. - Ordini - Uffici), basata sulla reingegnerizzazione e sulla razionalizzazione dei processi;
 - che tra i servizi che la Proservice s.p.a. intende offrire agli Ordini territoriali vi è quello di assumere l’incarico di RPD, possedendo la stessa le qualità professionali a tal fine necessarie, all’uopo giovandosi di un proprio funzionario;
 - che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina ha manifestato il proprio interesse a designare la Proservice s.p.a. quale proprio RPD, ritenendo che la Proservice s.p.a. abbia le qualità professionali richieste dall’art. 37, paragrafo 5, del RGPD, ed in particolare la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e la capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
 - che, a tale fine, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina ha sottoscritto con la Federazione Ordini Farmacisti Italiani un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

DESIGNA

la Proservice s.p.a. quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) il cui referente è la Dott.ssa Michela Giannandrea, precisando che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, del RGPD, il designato RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del RPD attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina, che si impegna a mettere a disposizione del RPD quanto sia necessario all'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnate.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD e del "referente" (recapito postale, telefono, e-mail) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Data 24 / 06 / 2026